

TAR Campania, Sezione II Napoli - Sentenza 18/12/2003 n. 15430
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.5

Per incarichi di progettazione di valore inferiore ad 100.000 euro, l'amministrazione non può conferire gli incarichi mediante un affidamento "fiduciario" completamente svincolato da qualsiasi onere istruttorio e motivazionale, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la "previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale" dei professionisti esterni di fiducia dell'ente, nonché la "motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare". La suddetta procedura, pertanto, pur essendo connotata da caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza.